



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 748-755 DELLA LEGGE N. 160/2019 E SS.MM.II..

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 16.00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
CARBONI SALVATORINA	--
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
PIRAS ANGELO	SI
CONTU DANILO	SI
DOMINICI SANTO	SI
LAMPIS GIOVANNI MARIA	SI
CIARDIELLO PAOLO	SI
SALE ANTONIO	SI
ROSSI EMANUELA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al punto 3 all'ordine del giorno della seduta odierna;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante la disciplina della nuova IMU:

- ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. in parola;

CONSTATATO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art. in esame, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, assoggettando all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RICORDATO che, nell'ambito della norma in trattazione:

- ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

- nel successivo comma 743, sono individuati i soggetti passivi, anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

- i commi 748-754, prescrivono quanto segue:

- *l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- *fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
- *l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86%, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

- il comma 755, in tema di disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, sancisce che possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015; per fattispecie, il Comune, negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

OSSERVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, mentre dal 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potranno diversificare le aliquote di cui all' art. 1, commi da 748 a 755 della legge di cui in oggetto, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora emanato;

RAPPRESENTATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione MEF n. 1/DF MEF del 18 febbraio 2020, la deliberazione di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante dell'atto, solo a decorrere dall'anno 2021;

EVIDENZIATO che:

- per effetto dell'art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, (abrogato dall'art. 138 del D.L. n. 34/2020) nel periodo dal 01/01/2020 al 19/05/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, potevano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha disposto l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, che, per effetto dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, con la Legge n. 27/2020, è fissato al 31 luglio 2020;

VALUTATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, così prevedendo: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

RILEVATO che il comma 777, dello stesso articolo, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore della imposta I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare del Comune, riconosciuta al comma 777 del più volte citato art. 1 della L. 160/2019, può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo

52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 19/05/2020, con la quale è stato approvato il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria», ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 738 e ss. della Legge n. 160/2019, composto di n. 19 articoli;

VERIFICATO che il Legislatore non ha previsto per la nuova IMU, agevolazioni o riduzioni per i fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), come invece era previsto in vigore della vecchia IMU dall’art. 9-*bis* del D.L. n. 47/2014, per le abitazioni non locate dei cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati;

PRESO ATTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019 e della Circolare del Ministero e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli situati nel territorio di Padria sono esenti dal pagamento dell’IMU;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, articolare le aliquote per l’anno 2020 nel seguente modo:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE E DETRAZIONI
Abitazioni principali cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,5%
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola	0 (zero)
Unità immobiliari cat. A/3, A/4 e A/5 non adibite ad abitazione principale	0,83%
Aree fabbricabili	0,86%
Immobili cat. C/1	0,72%
Immobili cat. A/10	0,76%
Immobili cat. C/03	0,61%
Abitazioni cat. A/4 e A/3 di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) di età superiore a 65 anni	0 (zero)
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86%

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

ATTESO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2019;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;
- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/11/2007;
- il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii. e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii., i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

ACQUISITI preventivamente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii.;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta e dei presupposti sulla quale la stessa si fonda; si sofferma sul prospetto inerente le aliquote; precisa le opzioni proposte per gli iscritti AIRE;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, con voti Favorevoli: 7 ; Contrari: 0; Astenuti: 3 (Ciardiello, Sale e Rossi)

D E L I B E R A

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;

DI APPROVARE, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare per l'anno 2020, nella misura indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE E DETRAZIONI
Abitazioni principali cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,5%
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 200,00

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0 (zero)
Unità immobiliari cat. A/3, A/4 e A/5 non adibite ad abitazione principale	0,83%
Aree fabbricabili	0,86%
Immobili cat. C/1	0,72%
Immobili cat. A/10	0,76%
Immobili cat. C/03	0,61%
Abitazioni cat. A/4 e A/3 di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di età superiore a 65 anni	0 (zero)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86%

DI DARE ATTO che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DI PRENDERE ATTO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019 e della Circolare del Ministero e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli situati nel territorio di Padria sono esenti dal pagamento dell'IMU;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla trasmissione di copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

DI DICHIARARE infine, con successiva e separata votazione: favorevoli: 7; contrari: 0; astenuti: 3 (Ciardiello, Sale, Rossi) , il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **04/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **04/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA
ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 528

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO** attesta che in data 20/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge